

# AVVISO

## DESTINATARI.

E' rivolto a tutti coloro che sono inclusi nella graduatoria definitiva del 04/12/2018, pubblicata nel sito di questa Amministrazione, relativa ai posti a concorso di cui alla lettera "C" dell'art. 1 del Bando per il concorso "per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale" pubblicato nella G.U.R.I. IV^ Serie Speciale, n. 38.

## OGGETTO.

Si dà avviso della notifica prima e del deposito dopo, da parte del sig. **Raciti Sebastiano**, nato a Catania il 05/06/1994 e residente in Mascalucia, alla via Zappalà, 5, C.F.RCTSS94H05C351M, per il tramite del proprio procuratore e difensore, **l'avv. Carmelo Cinnirella del Foro di Catania, (C.F. CNNCML62E19B428S), dei seguenti atti processuali.**

1. **Ricorso ex art. 40 c.p.a..** Con tale atto, il ricorrente ha impugnato, unitamente alla suddetta graduatoria, la propria non ammissione alle prove successive del concorso ad effetto del giudizio di idoneità psico-fisica che la Commissione per gli accertamenti psico-fisici ha comunicato in data 30/10/2018, con nota Prot. n. 351413/2-11.
2. **Istanza cautelare ex art. 40 c.p.a..** Con tale atto, il ricorrente ha inteso conseguire una sospensione cautelare degli effetti di detti provvedimenti.

## AMMINISTRAZIONI CHIAMATE A RESISTERE.

Mediante notifica congiunta all'indirizzo p.e.c. dell'Avvocatura Generale dello Stato, i predetti atti sono stati rivolti alle seguenti Amministrazioni:

1. Ministero della Difesa, nella persona del Ministro in carica p.t.
2. Arma dei Carabinieri, nella persona del Comandante Generale in carica p.t.
3. Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento/Commissione per gli accertamenti sanitari, nella persona presidente in carica p.t.

## IL RICORSO.

La notifica	E' avvenuta in data 27/12/2018.
Il deposito	E stato effettuato in data 27/12/2018, successivamente alla notifica.
Richieste istruttorie	E' chiesto volersi: - ammettere la consulenza tecnica del medico legale dott. Vincenzo Stroschio (all. n. 12), in uno alla documentazione ad essa allegata (all.ti nn. 17 e 18); - disporre una verifica dell'idoneità psico-fisica ( <i>recte</i> : della corrispondenza della condizione psico-fisica al profilo sanitario indicato nel bando di concorso in questione) del ricorrente in contraddittorio con il citato medico legale.
Richieste di merito	E' chiesto volersi: <ul style="list-style-type: none"><li>- ritenere e dichiarare l'interesse legittimo del ricorrente all'annullamento chiesto;</li><li>- ritenere e dichiarare l'illegittimità di provvedimenti impugnati, come evidenziati in oggetto, per i motivi formulati;</li><li>- annullare i provvedimenti impugnati, una volta ritenuti illegittimi;</li><li>- ordinare all'A. chiamata a resistere di conformarsi alla situazione che discende dal disposto annullamento;</li><li>- condannare l'A. chiamata a resistere a rifondere al ricorrente le spese processuali sostenute.</li></ul>
Motivi	E' prospettata: <ul style="list-style-type: none"><li>- l'illegittimità dell'accertamento psico-fisico con specifico riferimento al dato della iperbilirubinemia, alla gravità o meno di tale imperfezione e alla conseguente incidenza della stessa sulla compatibilità del profilo sanitario del ricorrente a quello previsto normativamente per ritenersi idoneo il concorrente; ciò, perché svolto con falsa applicazione della normativa richiamata e specificata nel bando, in quanto applicata ad una fattispecie che non è possibile qualificare - ordinariamente - di idoneità psico-fisica del partecipante al concorso;</li><li>- l'illegittimità della non ammissione del ricorrente alla prova attitudinale, successiva nella cronologia segnata dal bando e, di conseguenza, della esclusione dello stesso dalla graduatoria finale: ciò, perché disposte dalla Commissione esaminatrice sulla base degli esiti di un accertamento, quello dell'idoneità psico-fisica, illegittimo.</li></ul> L'illegittimità dell'accertamento psico-fisico viene prospettata sulla base dei seguenti questi specifici motivi: <ul style="list-style-type: none"><li>✓ è stata omessa qualsivoglia considerazione al contesto diagnostico, clinico e medico-legale nel quale è riconducibile la condizione del ricorrente.</li><li>✓ è stata omessa qualsivoglia considerazione dell'assenza di rilievo funzionale per patorganicità a carico dell'apparato ematologico del ricorrente.</li><li>✓ è stato omesso di considerare che il valore di soglia della bilirubina riscontrato è assolutamente ininfluente ai fini del giudizio di idoneità.</li></ul>

<b>L'ISTANZA CAUTELARE.</b>	
Notifica	E' avvenuta in data 27/12/2018, coevamente a quella del ricorso.
Deposito	E' stata effettuata in data 27/12/2018, coevamente a quello del ricorso.
Richieste	Viene chiesto di volersi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- anticipare la trattazione del ricorso, sottoponendolo ad un sommario esame;</li> <li>- condividere le argomentazioni esposte a sostegno della sussistenza tanto del <i>fumus boni iuris</i> che del <i>periculum in mora</i>;</li> <li>- ad effetto dell'anzi auspicata condivisione, con ordinanza cautelare motivata, sospendere l'esecuzione dei provvedimenti impugnati.</li> </ul>
Motivi	E' prospettato che vi è urgenza che il Collegio adito tratti il ricorso poiché il pregiudizio arrecato dall'azione amministrativa avversata potrebbe in prospettiva divenire non rimediabile stante che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dalla non ammissione alle prove successive e, per l'effetto, dall'esclusione dalla graduatoria, il ricorrente deriva innanzitutto la preclusione definitiva all'arruolamento nei termini in cui bando ne ha dato opportunità, cioè nell'ambito di una c.d. finestra triennale di arruolamento di "civili", opportunità che dal 2019 non si darà giuste le previsioni dell'art. 10 del D.Lgs. n. 8/2014; poi e non di meno, l'impedimento al raggiungimento di un obiettivo di vita;</li> <li>• quando il ricorso sarà trattato nel merito (prevedibilmente tra non meno di quattro anni, a tenore di quanto comunicato nella relazione introduttiva delle ultime celebrazioni inaugurali degli ultimi anni giudiziari), l'A. potrebbe incontrare ovvie difficoltà operative a rimediare nei confronti del ricorrente se non in termini di un risarcimento del danno allo stesso causato, che, a sua volta, sarebbe fonte di danno erariale, dal momento che l'A. dovrà operare come se avesse arruolato una persona in più, pagando tuttavia prestazioni di cui non si è avvantaggiata.</li> </ul>

<b>IL PROCEDIMENTO.</b>	
Autorità giudiziaria	Il ricorso è stato rivolto al <b>Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con sede in Roma.</b>
Incardinamento.	Il ricorso è stato iscritto nel ruolo al <b>n. 15406/2018</b> e assegnato alla <b>Sezione I<sup>Abis</sup>.</b>
<b>Attività svolte</b>	
In data 23/1/2019.	All'esito della seduta camerale, con <b>ordinanza n. 980/2019 pubblicata il 25/01/2019</b> , il Collegio designato ha accolto l'istanza istruttoria di acquisire una verifica e disposto un rinvio per l'esame dell'istanza cautelare.
In data 11/2/2019.	L'Organo incaricato di effettuare la verifica ha formulato e sottoscritto la propria relazione, con esito positivo.
In data 06/3/2019.	all'esito della seduta camerale, con <b>ordinanza n. 3409/2019 pubblicata il 14/3/2019</b> , il Collegio designato ha disposto l'incombente istruttorio assolto con questo avviso e disposto un rinvio per l'esame dell'istanza cautelare, interinalmente sospendendo gli atti gravati fino a detta prossima camera di consiglio.

Questo avviso è firmato digitalmente dal suo autore in data 16/03/2019 l'avv. Carmelo Cinnirella del Foro di Catania, (C.F. CNNCML62E19B428S), p.e.c. [studiolegalecinnirella@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:studiolegalecinnirella@pec.ordineavvocaticatania.it), quale procuratore e difensore del ricorrente, che ne ha chiesto la pubblicazione con istanza firmata digitalmente e trasmessa con p.e.c. di pari data.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma n. 3409/2019, pubblicata il 14/3/2019, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei contro interessati.

(Avv. Carmelo Cinnirella)

Firmato digitalmente